

GR_GERICHTE SR1 2025 33 vom 7. Mai 2026

GR Gerichte, 2026-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SR1_2025_33

FR: GR_GERICHTE SR1 2025 33 du 7 mai 2026

IT: GR_GERICHTE SR1 2025 33 del 7 maggio 2026

Erwägungen

E. 1

Con la dichiarazione d'appello dell'8 settembre 2025, l'imputato impugna le cifre 1, 3a, 3b, 4 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale regionale del 18 giugno 2025 (act. A.2, pag. 3). Le cifre 2, 5 e 7, non essendo impugnate (act. A.2, pag. 3), passano pertanto in giudicato (art. 404 cpv. 1 CPP).

E. 2

Con atto d'accusa del 12 agosto 2024, la Procura pubblica ha contestato all'imputato, per quanto di rilievo in questa sede, il reato di minaccia giusta l'art. 180 cpv. 2 lett. a CP. In particolare, essa sostiene che, la mattina del 7 dicembre 2022, nel corso di un litigio avvenuto presso l'appartamento sito in O.1.____ a O.2.____, nel Comune di O.3.____, l'imputato avrebbe rivolto all'accusatrice privata – allora sua compagna e madre dei suoi figli – la seguente espressione: “Dammi il coltello che ti ammazzo”. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe pronunciato tali parole con l'intenzione di incutere spavento e timore nella donna, riuscendo effettivamente nel proprio intento (act. TR 1).

E. 3

La difesa sostiene invece, in primo luogo, che l'imputato non avrebbe rivolto all'accusatrice privata alcuna minaccia ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. In secondo luogo, anche qualora si volesse ammettere l'esistenza di una “grave minaccia” ai sensi di tale norma, questa non sarebbe stata idonea a spaventare o intimorire l'accusatrice privata (act. H.5 pag. 9 segg.).

E. 4

/ 16 Egli deve, infine, aver agito intenzionalmente (DUPUIS ET AL. [edit.], Code pénal – Petit commentaire, 2a ed. 2017, art. 180 n. 6). 4.1.3. L'autore deve aver proferito una “grave minaccia”, ovvero una minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell'intimidazione dev'essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi. È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (sentenze del Tribunale federale 6B_487/2024, 6B_488/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 del 17 gennaio 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 del

E. 4.3

In applicazione del principio in dubio pro reo, sancito dall'art. 10 cpv. 3 CPP, l'imputato dev'essere pertanto prosciolto dall'accusa di minaccia giusta l'art. 180 CP, indipendentemente dalla questione, sollevata dalla difesa, a sapere se il reato fosse perseguibile su querela di parte (art. 180 cpv. 1 CP) o d'ufficio (art. 180 cpv. 2 CP; act. H.3, H.5, pag. 2-4). 5. Ritenuto che l'imputato è stato nondimeno riconosciuto colpevole del

reato di appropriazione semplice giusta l'art. 137 cifra 1 CP secondo la cifra 2 del dispositivo della decisione del Tribunale regionale del 18 giugno 2025 passata in giudicato siccome non impugnata (cfr. supra consid. 1), occorre procedere alla commisurazione della pena relativa alla commissione di tale reato (art. 408 cpv. 1 CPP). A questo proposito, può essere rinviato alle considerazioni dell'autorità inferiore (act. B.2, pag. 19; art. 82 cpv. 4 CPP). L'imputato dev'essere pertanto punito con una pena pecuniaria di 32 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Egli deve, inoltre, essere condannato al pagamento di una multa di CHF 240.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 8 giorni. Si rinuncia, inoltre, alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021. L'imputato viene nondimeno ammonito.

6.1. Giusta l'art. 426 cpv. 1 prima frase CPP l'imputato, in caso di condanna, sostiene le spese procedurali. Ritenuto che l'imputato è stato condannato per il reato di appropriazione semplice giusta l'art. 137 cifra 1 CP ed è stato invece prosciolto sia in prima che in seconda istanza dall'accusa di minaccia giusta l'art. 180 CP, le spese della procedura preliminare di CHF 2'873.25 sono poste a suo carico, in ragione di 2/5, per un importo di CHF 1'149.30, e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica), in ragione di 3/5, per un importo di CHF 1'723.95. 6.2. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 sono poste a carico dell'imputato in ragione di CHF 800.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) in ragione di CHF 2'200.00. 6.3. L'imputato, se viene parzialmente assolto, ha diritto a un'indennità per le spese relative alla propria difesa (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). L'indennità riconosciuta dall'autorità inferiore al difensore di fiducia avv. Roberto A. Keller di CHF 3'900.00 può essere confermata (art. 82 cpv. 4 CPP; act. B.2 pag. 20). Essa è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) secondo quanto previsto dall'art. 423 cpv. 1 CPP.

E. 7

dicembre 2022, avvenuto presso l'abitazione comune di O.2._____, nel corso del quale, secondo l'accusa, sarebbe stata proferita la minaccia oggetto del presente procedimento (cfr. supra consid. 2.1). 4.2.2. Secondo quanto riferito dall'accusatrice privata alla Polizia cantonale il 26 gennaio 2023, la mattina del 7 dicembre 2022 sarebbe insorta una discussione concernente il nome della figlia minore, durante la quale l'imputato avrebbe pronunciato la frase "dammi il coltello che ti ammazzo" (act. PP 3.7, risposte 1, 4 e 17). Ella ha dichiarato di avere provato molta paura, pur precisando di non essere stata aggredita fisicamente (act. PP 3.7, risposta 8). Ha inoltre riferito di essere rimasta nell'abitazione dopo il litigio e di avere cercato di mantenere la calma per non provocare ulteriormente il compagno (act. PP 3.7, risposta 1). L'uscita dall'appartamento con i figli sarebbe avvenuta soltanto il 21 dicembre 2022, in seguito ad un ulteriore litigio (act. PP 3.7, risposta 1). Nel medesimo interrogatorio, l'accusatrice privata ha fornito una seconda versione della frase, indicando che l'imputato avrebbe detto "dammi il coltello che mi ammazzo" (act. PP 3.7, risposta 2). A domanda a sapere se l'imputato avesse nelle proprie mani un coltello, ha precisato che nessuno dei due impugnava un coltello e che ella non gliene aveva consegnato alcuno (act. PP 3.7, risposta 3). In sede di confronto del 30 maggio

E. 8

/ 16 2023, l'accusatrice privata ha confermato che l'imputato le avrebbe detto "dammi il coltello che ti ammazzo" (act. PP 1.8, risposta 6). Quanto al contatto con E._____, ha

inizialmente affermato di averlo contattato lo stesso giorno, per poi correggersi indicando che ciò sarebbe avvenuto il giorno successivo (act. PP 1.8, risposta 10). Nel corso dell'interrogatorio d'appello del 14 aprile 2026, l'accusatrice privata ha nuovamente dichiarato di essersi sentita terrorizzata e in preda al panico a seguito della minaccia dell'imputato (act. H.7 n. 201-203, 267 segg.). Ella ha tuttavia precisato di essere rimasta calma al fine di "cercare di gestire la situazione" (act. H.7 n. 225-226). Interrogata ulteriormente circa il contenuto della presunta minaccia, ha confermato che la frase che sarebbe stata pronunciata dall'imputato corrisponde a "dammi il coltello che io ti ammazzo", rispettivamente "dammi il coltello che t'ammazzo" (act. H.7 n. 95-97, 101, 114, 141-147, 298, 322-323). Sollecitata a precisare chi detenesse il coltello, ha dapprima affermato di non ricordare chi lo avesse in mano (act. H.7 n. 103-104), poi che probabilmente lo impugnavano entrambi (act. H.7 n. 117-118, 149-150, 152), per infine dichiarare nuovamente di non ricordare (act. H.7 n. 169, 173, 304-305). Con riguardo al contatto con E._____ ha dapprima dichiarato di averlo contattato il giorno seguente "in urgenza" (act. H.7 n. 179-183, 209, 214), poi il medesimo giorno (act. H.7 n. 216), per infine affermare di non ricordare (act. H.7 n. 235). 4.2.3. E._____ ha inizialmente riferito di essere venuto a conoscenza della minaccia proferita dall'imputato nei confronti dell'accusatrice privata tra il 7 e l'8 dicembre 2022, allorché quest'ultima lo avrebbe contattato, in uno stato di forte tensione e scossa emotivamente, informandolo di essersi sentita minacciata e facendo riferimento all'uso di un coltello. Egli ha, inoltre, dichiarato che, nel corso di una seduta del 14 dicembre 2022, l'imputato avrebbe confermato di aver minacciato la compagna con un tale oggetto (act. H.8 n. 159-172). Egli è stato, in seguito, interrogato a più riprese con particolare riguardo alla minaccia e alla presunta presenza di un coltello. Ha inizialmente riferito che l'imputato si sarebbe dimostrato aggressivo e avrebbe minacciato l'accusatrice privata con un coltello (act. H.8 n. 183-197, 199-214, 221-222) e confermato che, nel corso di una successiva seduta di coppia del 14 dicembre 2022, l'imputato avrebbe ammesso di aver pronunciato una tale minaccia nei confronti della compagna (act. H.8 n. 267-268, 413-414, 424-427). Egli ha, in seguito, dichiarato che la minaccia sarebbe stata espressa nei termini "prendi il coltello che ti ammazzo" (act. H.8 n. 226-227), per poi cambiare la propria versione dicendo che la stessa sarebbe stata proferita tramite le parole "ti ammazzo" (act. H.8 n. 251). Egli ha, in seguito, precisato che l'imputato avrebbe preso in mano il coltello e minacciato con lo stesso la moglie (act. H.8 n. 260, 263, 270, 274, 432-433, 469-470, 472, 476). In chiusura di interrogatorio, a

E. 9

/ 16 domanda se potesse fornire ulteriori dettagli in merito allo svolgimento dei fatti, egli ha tuttavia ammesso di non aver discusso, nei giorni immediatamente successivi ai fatti, in modo dettagliato con la coppia della minaccia con il coltello, limitandosi a fornire loro dei consigli di carattere generale volti alla distensione del conflitto (act. H.8 n. 480 segg.). Quanto ai rapporti intrattenuti con le parti, egli ha esposto di aver continuato ad intrattenere rapporti professionali con l'accusatrice privata anche dopo tale episodio e che la stessa frequenterebbe tutt'ora i suoi corsi di formazione (act. H.8 n. 560 segg.). 4.2.4. L'imputato si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere in assenza del proprio difensore (act. PP 3.6, risposta 1). In sede di confronto del 30 maggio 2023, egli ha negato di avere rivolto all'accusatrice privata una minaccia di morte (act. PP 1.8, risposte 2 e 11), sostenendo di aver detto: ti odio, sei sempre la stessa (act. PP 1.8, risposte 1, 2, 6, 10). Ha inoltre indicato che sarebbe stata l'accusatrice privata a pronunciare la frase "ho il coltello dalla parte del manico" (act. PP 1.8, risposta 1). Successivamente, sia dinnanzi al tribunale

di prima istanza sia in appello, ha ribadito di non avere rivolto all'accusatrice privata alcuna minaccia di morte, negando sia di averle detto "ti ammazzo", sia di avere impugnato un coltello e di averla minacciata con un tale oggetto (act. H.6 n. 167-168). Egli ha invece ammesso di avere pronunciato espressioni quali "ti odio", "non ce la faccio più", "sono stanco", "il mondo non gira intorno tutto a te" (act. TR 14, risposta 10; H.6 n. 186, 198, 219, 221) e "ammazzati" in risposta alla frase "ho il coltello dalla parte del manico", pronunciata dalla stessa (n. 173-174, 267, 283-284, 307-311). Egli ha infine riconosciuto che l'accusatrice privata appariva impaurita nel corso della discussione perché urlava (act. H.6 n. 322-323), spiegando tuttavia tale situazione con il clima conflittuale della coppia e sostenendo che, una volta terminato il litigio, i due si sarebbero comunque riappacificati, dopodiché egli si sarebbe recato al lavoro (act. H.6 n. 325). 4.2.5. Nel loro insieme, le versioni rese dall'accusatrice privata, dall'imputato e da E. _____ divergono in maniera significativa su elementi centrali dell'episodio, segnatamente quanto al contenuto preciso delle frasi proferite, alla persona cui esse sarebbero state rivolte, nonché alla presenza del coltello e alla sua eventuale detenzione. L'accusatrice privata ha dichiarato, in modo costante e coerente nel corso di tutti gli interrogatori, che l'imputato avrebbe pronunciato la minaccia "dammi il coltello che ti ammazzo", formulata, a seconda delle verbalizzazioni, anche come "dammi il coltello che t'ammazzo" o "dammi il coltello che io ti ammazzo". Può dunque rimanere indecisa la questione a sapere se l'espressione "dammi il coltello che mi ammazzo", riportata nel primo verbale di polizia, sia riconducibile a un mero

E. 10

/ 16 errore di trascrizione. La stessa costanza e coerenza non si ritrova invece nelle dichiarazioni concernenti la presenza del coltello e la sua effettiva detenzione al momento dei fatti. In un primo momento ha escluso che impugnassero un coltello; successivamente ha dichiarato di non ricordare chi lo detenesse; in seguito ha poi ipotizzato che il coltello fosse probabilmente impugnato da entrambi; infine è nuovamente tornata a dichiarare di non ricordare. Ulteriori incongruenze emergono con riferimento alle conseguenze immediatamente successive ai fatti. Pur avendo affermato di essere stata terrorizzata e in preda al panico, l'accusatrice privata ha dichiarato di essere rimasta calma per gestire la situazione, di aver continuato la convivenza con l'imputato fino al 22 dicembre 2022 – ovvero per circa due settimane dopo l'episodio – e di non essersi rivolta immediatamente alla polizia. Tale comportamento appare tuttavia poco coerente con la gravità della minaccia riferita e degli effetti emotivi che avrebbe avuto su di lei, considerato inoltre che la stessa sarebbe stata pronunciata in presenza di due figli minorenni (act. H.6 n. 316). A conferma di ciò il tenore del messaggio inviato a E. _____ l'8 dicembre 2022 alle ore 10:05, nel quale ella ha scritto a quest'ultimo informandolo di essere stata minacciata di morte "con il coltello" chiedendo di parlare con lui e indicando di essere disponibile a fissare un appuntamento la settimana seguente (act. H.2, pag. 1), incontro che avrebbe finalmente avuto luogo soltanto il 14 dicembre 2022. Nel corso di tale seduta, le parti avrebbero persino discusso dell'organizzazione del Capodanno, con prospettive ancora compatibili con la prosecuzione della convivenza: l'accusatrice privata voleva passare tale festa con l'imputato e i figli, mentre l'imputato avrebbe voluto recarsi ad una festa (act. H.8 n. 163 segg.). Non si ravvisa dunque, oggettivamente, una situazione di particolare urgenza. Le dichiarazioni dell'imputato si discostano, a loro volta, in maniera significativa da quelle dell'accusatrice privata e di E. _____ con riguardo a diversi aspetti centrali della dinamica dei fatti. In particolare, l'imputato ha costantemente escluso di aver pronunciato la frase "dammi il coltello che ti ammazzo". La sua versione, secondo la quale avrebbe reagito alla

frase “ho il coltello dalla parte del manico” pronunciata dall’acusatrice privata pronunciando la parola “ammazzati” in risposta, appare inserita in modo coerente con quanto accaduto in passato nella coppia, in particolare vista la decisione di allontanamento che sarebbe stata in passato pronunciata nei confronti dell’imputato dal Tribunale regionale Albula (act. H.7 n. 68 segg.). Tale ricostruzione consentirebbe inoltre di spiegare l’incertezza emersa in merito alla concreta detenzione del coltello durante la discussione. La possibilità che l’espressione sia stata intesa in senso metaforico, come sostenuto dall’imputato (act. H. 6 n. 260 segg., 280 segg.), non può dunque essere ragionevolmente esclusa. Va inoltre rilevato che l’imputato non ha cercato di minimizzare integralmente il proprio comportamento. Egli ha infatti riconosciuto di aver

E. 11

/ 16 pronunciato parole inappropriate e di aver ferito emotivamente l’acusatrice privata, formulando altresì delle scuse nei suoi confronti (act. H.6 n. 322, 323). Le dichiarazioni di E._____ non consentono di apportare un chiarimento decisivo alla ricostruzione dei fatti, risultando a loro volta incoerenti su aspetti centrali dell’episodio. In particolare, sebbene egli abbia confermato di essere stato contattato dall’acusatrice privata tra il 7 e l’8 dicembre 2022 e di avere appreso da lei dell’esistenza di minacce formulate “con un coltello”, la descrizione concreta della minaccia ha subito nel corso dell’interrogatorio rilevanti variazioni. In particolare, egli ha dapprima evocato una generica minaccia con un coltello, per poi attribuire all’imputato l’espressione “prendi il coltello che ti ammazzo”, successivamente ridotta in alla sola frase “ti ammazzo”, sino ad affermare, in un momento ulteriore, che l’imputato avrebbe impugnato il coltello mentre minacciava la moglie. Tali versioni non coincidono né tra loro né con quella risultante dall’atto d’accusa e dalle dichiarazioni dell’acusatrice privata. Analoghe incoerenze emergono con riferimento al ruolo concretamente assunto dal coltello nel corso dell’episodio. Sebbene egli abbia descritto una situazione nella quale l’imputato avrebbe impugnato l’oggetto mentre proferiva la minaccia, egli ha altresì ammesso di non avere approfondito, con la coppia, nei giorni immediatamente successivi ai fatti, le modalità concrete dell’accaduto. Non è dunque possibile stabilire con sufficiente certezza in quale misura le informazioni da lui riferite riflettano quanto effettivamente appreso nell’immediatezza dei fatti oppure siano il risultato di precisazioni, integrazioni o rielaborazioni intervenute in un momento successivo. Tale interrogativo assume particolare rilievo se si considera che egli ha continuato a intrattenere rapporti professionali con l’acusatrice privata anche dopo l’episodio e che tali rapporti perdurano tutt’ora. Non potendosi ritenere accertato che l’acusatrice privata detenesse un coltello al momento dei fatti – circostanza che, peraltro, non risulta nemmeno dall’atto d’accusa (cfr. supra consid. 2.1) e che, di conseguenza, non potrebbe comunque fungere da fondamento di una condanna – la frase “dammi il coltello che ti ammazzo” perde già la sua qualifica giuridica quale grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Una simile espressione presuppone infatti che il coltello si trovi nelle mani della vittima e che quest’ultima lo consegni volontariamente all’autore della minaccia, eventualità che, in una situazione di reale pericolo, appare di per sé poco verosimile. Considerati nel loro insieme, gli elementi probatori non consentono pertanto di accertare con il necessario grado di certezza che l’imputato abbia effettivamente pronunciato la frase “dammi il coltello che ti ammazzo”, così come contestatagli nell’atto d’accusa, né che abbia rivolto all’acusatrice privata una minaccia di morte ai sensi dell’art. 180 CP. Permangono infatti dubbi rilevanti e insuperabili tanto sul contenuto della frase pronunciata quanto sulla dinamica stessa dei fatti.

E. 12

/ 16

E. 13

/ 16 6.4. La tassa di giustizia relativa alla procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]). Essa è interamente posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello) in ragione dell'esito dell'appello, secondo quanto previsto dall'art. 423 cpv. 1 CPP. 6.5. Per quanto concerne l'indennità relativa alla procedura d'appello, essa viene stabilita secondo la tariffa d'avvocatura (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per rinvio dell'art. 436 cpv. 1 CPP), ovvero, nel Cantone dei Grigioni, secondo l'Ordinanza sull'onorario degli avvocati ([OOA; CSC 310.250]; cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 2 cifra 2 OOA). Nella nota d'onorario consegnata in occasione del dibattimento dal difensore di fiducia, avv. Roberto A. Keller, viene indicato un onorario di CHF 3'100.00, calcolato sulla base di una tariffa oraria di CHF 300.00, per un dispendio di 10 ore e 20 minuti, nonché spese per CHF 266.00 (trasferita CHF 210.00; spese di scritturazione e cancelleria CHF 48.00; disborsi postali, telefonici, e-mail CHF 8.00), per un totale di CHF 3'638.65 (IVA all'8.1% inclusa; act. G.4). Agli atti non figura tuttavia una convenzione relativa all'onorario. Per prassi, in questo caso viene applicata la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (artt. 2 cpv. 2 cifra 1 e 3 cpv. 1 OOA). Ritenuto che il dibattimento ha avuto una durata di 5 ore e 20 minuti e non di 6 ore e 20 minuti come indicato nella nota d'onorario, si giustifica inoltre una corrispondente riduzione del dispendio (act. G.4, pag. 2). Ne consegue che il dispendio indicato dev'essere ridotto da 13 ore e 20 minuti a 12 ore e 20 minuti; per il resto, esso può essere confermato, in quanto necessario ai fini di un patrocinio efficace dell'imputato (art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA). Al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Roberto A. Keller, è pertanto riconosciuto un onorario di CHF 2'960.00 (12 ore e 20 minuti x CHF 240/ora), cui si aggiungo le spese di CHF 266.00, per un'indennità complessiva di CHF 3'226.00 relativa alla procedura d'appello (art. 429 cpv. 3 CPP). Essendo l'imputato domiciliato in Italia (act. H.6), non va invece computata l'IVA. 6.6. Giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CPP la retribuzione del patrocinatore designato nell'ambito del gratuito patrocinio è retta per analogia dall'art. 135 CPP. Egli è dunque retribuito secondo la tariffa prevista nell'OOA (art. 135 cpv. 1 CPP; art. 1 cpv. 1 OOA). L'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 prima frase CPP per analogia). Nella nota d'onorario consegnata in occasione del dibattimento si evince un onorario di CHF 10'125.00, calcolato sulla base di una tariffa oraria di CHF 200.00 d'avvocato e CHF 150.00 di praticante, per un dispendio di 36 ore da avvocato e 19.50 ore da praticante, nonché spese corrispondenti al 3% di tale importo, pari a CHF 303.75

E. 14

/ 16 (act. G.3). Ritenuto che l'accusatrice è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 29 ottobre 2025 e l'avv. Raffaele De Vecchi è stato designato quale suo patrocinatore in tale occasione, possono essere ritenute solamente le prestazioni effettuate a partire da tale data. Le prestazioni svolte tra il 13 gennaio 2023 e il 22 ottobre 2025 non possono dunque essere considerate (act. M.1). Dal conteggio orario indicato si evince che la fatturazione è avvenuta con degli scatti di

E. 15

/ 16 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Si constata il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale regionale Albula del 18 giugno 2025 (n. d'incarto 515-2024-9) come segue: "[...] 2. B._____ ist schuldig der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 1 StGB. [...]" 2. B._____ è prosciolto dall'accusa di minaccia giusta l'art. 180 cpv. 2 lett. b CP ai danni di A._____. 3. B._____ è punito con una pena pecuniaria di 32 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 4. B._____ è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 240.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 8 giorni. 5. Si rinuncia alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 ciascuna di cui al decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 31 maggio 2021. B._____ viene ammonito. 6. Le spese della procedura preliminare di CHF 2'873.25 sono poste a carico di B._____ in ragione di CHF 1'149.30 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) in ragione di CHF 1'723.95. 7. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 sono poste a carico di B._____ in ragione di CHF 800.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula) in ragione di CHF 2'200.00. 8. Le spese della procedura d'appello di CHF 4'000.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello). 9. Al difensore di B._____, avv. Roberto A. Keller, è riconosciuta un'indennità di CHF 3'900.00 per la procedura di prima istanza a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Albula).

E. 16

/ 16 10. A B._____ è riconosciuta un'indennità di CHF 3'226.00 per la procedura d'appello, posta a carico di A._____. 11. La retribuzione del patrocinatore di A._____ (avv. Raffaele De Vecchi) per la procedura d'appello di CHF 3'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello). 12. [Rimedi giuridici] 13. [Comunicazione a:]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.